



ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO IN DATA 3 GIUGNO 2021

Tribunale di Milano, Ordinanza del 3 giugno 2021: la mancata attivazione ed erogazione del servizio gratuito di trasporto scolastico da parte delle Amministrazioni competenti determina discriminazione ai sensi della l.n. 67/2006.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i genitori di un'alunna con disabilità frequentante la scuola secondaria di secondo grado, agivano in giudizio contro il Comune di Milano poiché quest'ultimo ometteva di predisporre il servizio di trasporto scolastico gratuito di andata e ritorno dell'alunna dalla propria residenza milanese verso l'Istituto sito fuori dal comune di residenza e viceversa.

In particolare, i ricorrenti precisavano che per il primo anno gli stessi avevano provveduto direttamente al trasporto mentre per gli anni successivi avevano organizzato il servizio di trasporto mediante una cooperativa, dopo aver ricevuto un contributo comunale che non copriva interamente gli oneri necessari per il servizio.

Pertanto, l'onere organizzativo ed economico della gestione del trasporto rimaneva prevalentemente in capo ai genitori dell'alunna con disabilità con conseguente lesione del diritto soggettivo all'istruzione.

In ragione di quanto sopra, i genitori chiedevano al Tribunale di accertare la natura della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune a causa del mancato espletamento del servizio di trasporto gratuito (e, cioè, con oneri organizzativi ed economici a carico dell'Ente), di condannare il Comune al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nonché di adottare un piano di eliminazione degli effetti della condotta discriminatoria che impedisse al Comune di far gravare sui genitori l'onere organizzativo ed economico del servizio di trasporto scolastico.

Dopo una approfondita analisi del quadro normativo nazionale e regionale in vigore in base al quale veniva accertata che la competenza per il servizio di trasporto gratuito agli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado è attribuita alle Regioni e che, in Lombardia, è stata riassegnata dalla Regione ai Comuni, singoli o associati, il Tribunale condannava in solido la Regione (chiamata in causa dal Comune) ed il Comune ad eliminare le cause di discriminazione, assicurando all'alunna con disabilità "l'integrale gratuità del trasporto scolastico", nonché al

rimborso di quanto sostenuto dai genitori della minore per avere organizzato in proprio, tramite cooperativa, il servizio di trasporto a causa della condotta discriminatoria posta in essere dalle Amministrazioni e al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti.

Nell'Ordinanza il Tribunale osserva che *“assume rilievo, come già anticipato, anche l'inerzia del soggetto pubblico, a fronte dell'obbligo degli Enti territoriali a ciò preposti (Comune e Regione) di assicurare in ogni caso la parità di trattamento degli alunni disabili nella tutela effettiva del diritto all'istruzione... costituisce senz'altro condotta lesiva della tutela della parità di trattamento degli alunni disabili la scelta di una modalità di erogazione del servizio, pur tra quelle discrezionalmente individuate dalla Regione Lombardia (...) che non assicuri quanto meno l'integrale rifusione, in favore degli alunni con disabilità, nella loro qualità di destinatari diretti del servizio (..) delle spese sostenute dalle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all'effettuazione del servizio con mezzi privati”*.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale conclude osservando che *“è pertanto evidente la lesione del diritto all'istruzione (nella declinazione del diritto al trasporto gratuito) per l'alunna con disabilità, la quale, per l'insufficienza del contributo economico comunale, è stata posta in una condizione deteriore, ai sensi e per gli effetti di cui alla cit. l.n. 67 del 1 marzo 2006, rispetto agli alunni che, in quanto privi di disabilità, non necessitano del servizio di trasporto”*.

In conclusione, dalla decisione in oggetto, si rileva che le Amministrazioni pongono in essere una condotta discriminatoria ai sensi della l.n. 67/2006 se non garantiscono il trasporto scolastico gratuito degli alunni con disabilità.

**Commento a cura dell'Agenda Nazionale Anffas Antidiscriminazione*